

Progetto dipartimentale di messaggio concernente l'aggiornamento e il perfezionamento dei docenti

1. Necessità dell'aggiornamento e del perfezionamento

La problematica dell'aggiornamento e del perfezionamento dei docenti è presente in parecchi documenti preparati da diversi gruppi di lavoro. Il riferimento più importante si trova nel Messaggio riguardante la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore del 26 maggio 1982 che assegna alla Scuola magistrale il compito di provvedere anche all'aggiornamento in corso di servizio degli insegnanti del settore prescolastico e primario.

Le riflessioni che accompagnano quelle disposizioni di legge (cfr. Messaggio: pp. 57-58) conservano tuttora la loro stretta attualità.

Già allora si rilevava che, per quanto la necessità di garantire un aggiornamento costante dei docenti in corso di servizio non fosse oramai più una problematica nuova, in quasi tutti i Paesi andava precisandosi la tendenza a risolverla per mezzo di un sistematico intervento istituzionale. E in questo orientamento sta un aspetto innovativo di notevole importanza.

È ormai risaputo che la formazione e le conoscenze acquisite nel corso della formazione di base – anche universitaria – richiedono un continuo aggiornamento. Inoltre, lo sviluppo tecnologico provoca una continua modificazione dei delicati rapporti che legano in modo inscindibile la realtà socio-economica con il mondo scolastico.

L'identità professionale dell'insegnante – e per riflesso, la qualità della scuola in cui esso opera – è quindi esposta a periodici mutamenti.

Com'era prevedibile (si considerino in questo senso le ricerche svolte, per esempio, dal CERI – Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement) la funzione-insegnante va vieppiù configurandosi come periodicamente soggetta a revisioni e a trasformazioni; l'insegnante quindi deve essere costantemente pronto ad assecondare con adeguate competenze didattiche e pedagogiche lo sviluppo tecnologico e i percorsi evoluti del sapere, ed essere capace, nel contempo, di superare l'insidioso rischio di un graduale impoverimento culturale.

Da un altro punto di vista, inoltre, l'accentuata scarsa mobilità professionale di un corpo insegnante ancora relativamente giovane non fa che rendere più ardua la soluzione dei problemi emergenti.

Il docente che diventa anziano nella stessa scuola in cui è stato assunto, corre il rischio di rendere eccessivamente rigidi i propri modelli educativi fondati quasi essenzialmente su quanto aveva appreso nell'epoca della sua formazione iniziale.

È indispensabile invece che venga ad accrescersi il suo grado di professionalità, in quanto da esso dipende l'evoluzione favorevole della qualità della scuola.

I problemi da risolvere sono diversi e di equivalente importanza. Alla menzionata necessità di seguire con un adeguato spessore culturale lo sviluppo tecnologico, fa riscontro quella, sempre più presente, di dotarsi delle risorse appropriate per educare il giovane alla gestione responsabile e intelligente del suo tempo libero.

È pure evidente, nella nostra epoca, la necessità di conferire concreta sostanza ai valori della tolleranza, del senso di responsabilità, del pluralismo democratico, secondo un modello etico che è sempre più indispensabile promuovere.

Occorre pertanto che l'insegnante sia consapevole della necessità del cambiamento invece della sterile pratica abitudinaria, raccogliendo specifiche esigenze di aggiornamento e di perfezionamento poste a livelli tra di loro interdipendenti: quello dei contenuti, quello metodologico e didattico, quello psicopedagogico.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE, BELLINZONA

*Alle persone e agli enti
interessati alla consultazione*

Concerne: consultazione sul progetto di decreto concernente l'aggiornamento e il perfezionamento dei docenti.

Egregi signori,

Il Dipartimento della pubblica educazione, così autorizzato dal Consiglio di Stato, promuove una consultazione delle persone e degli enti interessati (docenti, organi scolastici, associazioni magistrali, organizzazioni sindacali, autorità comunali, ecc.) in merito al progetto di decreto legislativo concernente l'aggiornamento e il perfezionamento dei docenti, progetto elaborato inizialmente da uno speciale gruppo di lavoro composto dai direttori degli uffici dell'insegnamento, da un rappresentante della Scuola Magistrale e dai rappresentanti delle associazioni magistrali.

Le proposte del gruppo di lavoro sono state successivamente esaminate dal Dipartimento; le risultanze dell'esame dipartimentale sono ora pubblicate nel presente numero di «Scuola Ticinese».

Il Dipartimento della pubblica educazione rileva che il Consiglio di Stato, al quale è stato sottoposto il progetto, ha dato il proprio consenso sia all'impostazione finanziaria sia alla procedura di consultazione. Si invitano quindi coloro che intendono partecipare alla consultazione a inviare le proprie osservazioni entro il 30 aprile 1988 all'Ufficio studi e ricerche DPE, Stabile Torretta, 6501 Bellinzona.

Nell'intento di facilitare il lavoro di spoglio e di analisi delle osservazioni formulate si suggerisce, nella stesura dei vari contributi, di attenersi nella misura del possibile ai seguenti quesiti:

- 1. È condivisa l'impostazione del progetto di decreto legislativo?*
- 2. Quali osservazioni e/o quali proposte di emendamento o di stralcio dei singoli articoli si ritiene di dover formulare?*

I risultati della consultazione consentiranno di disporre di ulteriori indicazioni utili per orientare le scelte che il Dipartimento della pubblica educazione intende sottoporre al Consiglio di Stato entro il corrente anno.

Vi ringraziamo già sin d'ora per la cortese collaborazione e vi preghiamo di gradire, egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE

Giuseppe Buffi
Consigliere di Stato

Armando Giaccardi
Segretario di concetto

Bellinzona, 8 febbraio 1988

2. Situazione attuale dell'aggiornamento nei diversi settori scolastici

2.1. Aggiornamento organizzato dagli uffici e da enti esterni

2.1.1. Uffici dipartimentali e Scuola magistrale

L'aggiornamento è organizzato dai singoli uffici dipartimentali dell'insegnamento sotto forma di seminari, corsi facoltativi e obbligatori, giornate di studio.

In determinati casi è richiesta la collaborazione di direttori didattici, ispettori, scuole o altri uffici dell'amministrazione statale ed enti che a livello nazionale sono particolarmente preposti a questo genere di attività. Di regola i docenti formatori fanno già parte del corpo insegnante delle scuole cantonali. In particolari casi, soprattutto per ciò che attiene al settore medio, medio superiore e professionale, si fa capo a docenti universitari.

Con l'anno scolastico 1986/87 ha preso avvio la nuova scuola magistrale postliceale che, sulla base del mandato conferitole dalla Legge, ha elaborato in collaborazione con i rispettivi uffici dipartimentali una prima offerta di corsi di aggiornamento per i docenti di scuola materna ed elementare.

Educazione prescolastica

L'aggiornamento obbligatorio si svolge il mercoledì pomeriggio (10-12 proposte l'anno) con gruppi formati di 20-25 docenti. I temi trattati variano dalla cultura generale, alle scienze dell'educazione, agli aspetti metodologici e didattici, alle problematiche igienico-sanitarie.

Nel mese di giugno, seguendo lo schema organizzativo dei corsi obbligatori, si tengono giornate di approfondimento su tematiche particolari come: l'inserimento del bambino portatore di handicap nella scuola materna, elementi di riflessione relativi alla preparazione di progetti didattici.

A questi due momenti di proposte di aggiornamento vanno aggiunte le giornate di studio animate dalle ispettrici e dalla direzione del prescolastico legate alle innovazioni e alle sperimentazioni in atto nel settore.

Insegnamento primario

L'aggiornamento per il settore è svolto sia a livello circolarmente sia a livello cantonale, di regola, su temi specifici e seguendo le priorità d'intervento per l'introduzione dei nuovi programmi.

Gli argomenti presentati hanno toccato quasi tutte le aree disciplinari. In alcuni corsi si sono approfonditi aspetti tecnici dell'insegnamento (per esempio: insegnamento della lingua materna, educazione fisica, educazione musicale) in altri si è voluto fare conoscere meglio il nostro ambiente e proporre preziose fonti didattiche (studio del paesaggio alpino, visite ai musei regionali). Infine si sono presentate attività come l'animazione teatrale, la drammatizzazione con i burattini, l'utilizzazione dei mass-media.

Insegnamento medio

Dal 1976 al 1984, i docenti del settore medio hanno seguito i corsi di abilitazione che avevano anche una funzione di aggiornamento.

Successivamente sono state organizzate diverse iniziative di aggiornamento di breve durata (giornate di studio, corsi di 2-3 giorni) collocate dopo la fine dell'anno scolastico o nella settimana precedente l'inizio della scuola, talvolta in tempo di scuola.

Per alcune materie si sono svolti corsi di durata annuale, fuori del tempo di scuola: informatica, chimica, seminari di matematica.

È stata anche autorizzata la costituzione di alcuni gruppi di lavoro per l'esame di temi specifici dell'insegnamento e per la produzione di materiali didattici.

Insegnamento medio superiore

I corsi di aggiornamento, di breve durata (1-3 giorni), durante l'anno scolastico, sono organizzati dall'Ufficio (per iniziativa propria o su proposta dei gruppi di materia o degli istituti SMS) o da altri enti (UFIAML, CPS, Greti, ecc.). Si tratta essenzialmente di corsi facoltativi.

Dal 1981 al 1984 il 50% del corpo insegnante ha frequentato almeno un corso.

Diverse sono state le proposte di aggiornamento con maggiore frequenza nelle seguenti discipline: lingua materna e lingue straniere, matematica, biologia, educazione fisica, geografia, scienze economiche e sociali, informatica. In particolare sono stati organizzati corsi annuali d'informatica per docenti (corsi per principianti e per avanzati).

Insegnamento professionale

L'Istituto svizzero di pedagogia per la formazione professionale (ISPFP) e l'UFIAML allestiscono anno per anno un programma dei corsi di aggiornamento, l'uno per i docenti del settore artigiano-industriale, l'altro per i docenti del settore commerciale.

Il Cantone Ticino si è da tempo inserito nella programmazione di tali corsi, inoltrando, tramite l'Ufficio dell'insegnamento, puntuali richieste all'ISPFP, sede di Losanna, rispettivamente all'UFIAML.

Dal 1985 viene preparato e pubblicato uno specifico programma di corsi dell'ISPFP per i docenti della Svizzera italiana.

I costi per l'insegnamento e le spese di organizzazione sono assunti per intero dalla Confederazione; la stessa partecipa alle spese di trasferta dei partecipanti con un contributo che, nel caso del nostro Cantone, è del 33%.

Occasionalmente sono stati anche organizzati corsi integrativi cantonali per l'aggiornamento dei docenti ai sensi dell'attuale art. 37, cpv. 1 della LFP.

Educazione speciale

L'aggiornamento si concentra sul perfezionamento delle capacità di intervento sul bambino o sull'adolescente; accanto alle relazioni di specialisti dei vari rami si cerca perciò di inserire momenti seminariali con la presentazione di casi o problemi portati dai partecipanti. A seconda dei temi vengono scelte forme organizzative diverse (incontri quindicinali, corsi estivi e durante il fine settimana).

2.1.2. Enti esterni

Gli enti più importanti che si occupano dell'aggiornamento sono: la Società svizzera di lavoro manuale e scuola attiva e il Centro svizzero per il perfezionamento degli insegnanti delle scuole secondarie (CPS) di Lucerna.

Il primo organizza corsi a livello intercantonale destinati, soprattutto, ai docenti dei settori prescolastico e primario.

Il CPS organizza corsi di perfezionamento inseriti nei programmi stabiliti ogni anno su proposta degli ambienti interessanti (associazioni specializzate di insegnanti, conferenze dei direttori delle scuole, centri di perfezionamento regionali e cantonali, altre scuole, altri enti).

2.2. Breve cenno sulla situazione negli altri Cantoni

Tutti i Cantoni hanno disposizioni legali in materia di aggiornamento e perfezionamento degli insegnanti.

L'organizzazione dell'aggiornamento degli insegnanti è gestita in tutti i Cantoni da una Commissione composta dai responsabili dei singoli servizi dipartimentali e in certi casi con la partecipazione di membri di associazioni magistrali ad eccezione del Cantone Giura dove è stato creato un istituto per questo genere d'intervento. Nei Cantoni di



Neuchâtel, Obvaldo, Nidvaldo, Vaud e Zurigo sono invece i singoli servizi dipartimentali che svolgono questa funzione di coordinamento.

L'aggiornamento obbligatorio in tutti i Cantoni è stabilito allorché vi è un cambiamento importante nell'ambito della legislazione scolastica che implica l'informazione del corpo insegnante oppure l'introduzione di nuovi modelli e metodologie di insegnamento. Esso si svolge secondo modalità particolari e diverse per ogni Cantone; in alcuni soltanto durante il periodo delle vacanze, in altri soltanto in tempo di scuola, in altri ancora secondo un sistema misto. L'aggiornamento facoltativo è svolto sempre durante le vacanze.

Nei Cantoni Argovia, Berna e Ginevra per corsi prolungati durante l'anno il docente ha diritto a uno sgravio del suo onere d'insegnamento. Il trattamento finanziario per chi si aggiorna varia da un Cantone all'altro.

Tutti i Cantoni comunque, con tariffe differenziate e conteggi diversi, partecipano alle spese di iscrizione al corso, alle trasferte, ai pasti e al pernottamento.

3. Indagine sui bisogni di aggiornamento nei diversi settori scolastici

Durante l'anno scolastico 1985/86 il Dipartimento della pubblica educazione, per il tramite dell'Ufficio studi e ricerche, ha promosso un'indagine concernente i bisogni d'aggiornamento dei docenti di ogni ordine e grado scolastico. A questo scopo sono stati consultati i docenti e i quadri scolastici dei diversi settori (ispettori, direttori, esperti). I relativi rapporti di ricerca sono a disposizione come complemento informativo.

In generale i docenti hanno reagito positivamente a questa iniziativa manifestando interesse per la problematica della formazione continua sia sotto forma di risposte ai quesiti posti (indagine qualitativa) sia sotto forma di partecipazione (indagine quantitativa attraverso l'uso di questionari per i docenti).

Il tasso di partecipazione all'indagine è stato del 100% per le docenti di scuola materna, del 90% per la scuola elementare, del 78% per le scuole professionali (docenti di cultura), del 70% per le scuole professionali (docenti di conoscenze professionali), del 42% per la scuola media; nel medio superiore l'indagine è stata svolta unicamente sul piano qualitativo.

L'interpretazione di tali differenze di partecipazione deve naturalmente tenere in debita considerazione le realtà specifiche dei vari ordini di scuola nonché le esperienze del recente passato in fatto di aggiornamento.

I risultati evidenziano in primo luogo la necessità imprescindibile dell'aggiornamento inteso come formazione continua degli operatori scolastici sia sotto forma di autoaggiornamento (studio personale, partecipazione a congressi, ecc.) sia sotto forma di attività strutturata da offrire ai docenti.

I bisogni di aggiornamento toccano i diversi campi del profilo professionale del docente anche se assumono sfumature diverse nei vari ordini di scuola:

– nei docenti di *scuola materna* i bisogni riguardano soprattutto il campo delle scienze dell'educazione, gli aspetti metodologico-didattici (circa il 90% delle docenti indicano questi due settori come necessari e/o prioritari) e il settore cultura generale (circa 77%);

– nella *scuola elementare* emergono bisogni analoghi anche se con valori di scelta più bassi (62% scienze dell'educazione, 73% aspetti metodologico-didattici e 57% cultura generale);

– nella *scuola media* i bisogni concernono in modo particolare le conoscenze disciplinari della propria materia e relativi aspetti didattici (circa 75%), i settori della cultura generale (circa 58%) e delle scienze dell'educazione (circa 55%); emerge inoltre l'opportunità di migliorare la dinamica educativa all'interno della comunità scolastica;


– nelle *scuole professionali* i bisogni concernono in primo luogo il settore cultura generale/professionale finalizzata all'insegnamento (circa 98%). L'italiano si colloca al primo posto. È indicata pure la necessità dell'aggiornamento nelle tecniche per la trasmissione delle conoscenze (circa 90%), nella cultura generale e nei problemi educativi;

– nelle *scuole medie superiori* (mancano dati quantitativi) i bisogni riguardano soprattutto gli aspetti culturali e scientifici delle singole materie e le relative implicazioni pedagogiche e didattiche.

Le tendenze generali risultanti dall'indagine in merito alle modalità organizzative dell'aggiornamento possono essere così riassunte.

Esiste una convergenza d'opinioni circa il principio che l'aggiornamento deve rientrare nel tempo di lavoro del docente e non aggiungersi ai compiti che già oggi il docente deve svolgere al di fuori del tempo effettivo di lezione. Se l'aggiornamento valorizza le competenze dei docenti e quindi le loro prestazioni in favore della scuola, esso deve diventare parte integrante del tempo di lavoro del docente. Vi è quindi un netto rifiuto dell'aggiornamento collocato unicamente nei periodi di vacanza mentre emerge l'ipotesi di collocare i corsi obbligatori in tempo di lavoro e quelli facoltativi in tempo di vacanza. I corsi di aggiornamento dovrebbero svolgersi di preferenza a fine agosto (prima dell'inizio dell'anno scolastico) e, in via subordinata, alla fine dell'anno scolastico; in alcuni casi vengono indicati anche il mercoledì pomeriggio (quando è possibile) e le serate prima di cena, mentre vi è una netta opposizione all'utilizzazione dei periodi di vacanza all'interno dell'anno scolastico (Natale, Pasqua, ecc.).

I docenti esprimono la loro preferenza per i corsi facoltativi pur non escludendo la possibilità che taluni corsi siano decretati obbligatori in funzione delle esigenze della scuola.



Sulle forme di aggiornamento e la durata dei corsi, le risposte sono molto diversificate. Un'altra richiesta generalizzata riguarda i sussidi per le spese di aggiornamento e i congedi senza deduzione di stipendio per motivi di studio che dovrebbero permettere anche la partecipazione ad attività di ricerca scientifica ritenute fonti preziose di aggiornamento.

I docenti del settore medio e medio superiore esprimono la volontà di collaborare con lo Stato per la definizione dei contenuti e delle modalità operative dell'aggiornamento.


Tutti i docenti e anche gli altri operatori scolastici hanno sottolineato l'importanza delle modalità organizzative: l'impatto dell'aggiornamento sul corpo dei docenti sarà sicuramente determinato dalla qualità dei corsi proposti, ma anche dal modo con il quale l'aggiornamento sarà proposto.

4. Concezione dell'aggiornamento

L'aggiornamento come parte integrante della funzione docente

La necessità di un aggiornamento permanente non concerne solo la professione docente ma di fatto tutte le professioni confrontate alla rapida evoluzione scientifica e tecnologica: per il docente il problema si presenta in forma particolare in quanto accanto all'evoluzione delle conoscenze si modificano le aspettative sociali e il ruolo affidato all'istituzione scolastica.

L'aggiornamento va perciò inteso come parte integrante dell'attività lavorativa del docente, tenuto presente che la legge quanti-



fica unicamente le lezioni da svolgere con la classe, indicando solo qualitativamente gli altri compiti.

L'aggiornamento come risposta ai bisogni istituzionali

L'importanza dell'aggiornamento va quindi vista nell'ambito della definizione globale della funzione docente e non come risposta contingente a problemi occupazionali; in particolare va considerata l'opportunità di mantenere intatta lungo la carriera la capacità di rinnovarsi.

L'aggiornamento è perciò prioritariamente una risposta ai bisogni dell'istituzione scolastica anche se è pure una risposta ai bisogni del singolo insegnante. Risulta peraltro evidente che il successo dell'aggiornamento sarà garantito unicamente se contemporaneamente potrà rispondere ai bisogni individuali degli insegnanti e alle necessità dell'istituzione scolastica.

Per quanto riguarda le forme di perfezionamento un attento esame delle necessità istituzionali sarà il criterio basilare da tener presente per evitare di promuovere interessi e competenze lodevoli ma non direttamente collegate con l'insegnamento.

Campi dell'aggiornamento per i docenti

Un aggiornamento del personale docente deve poter comprendere le seguenti tre aree:

- un approfondimento scientifico e culturale;
- un approfondimento degli aspetti didattici, metodologici e pedagogici;

- una migliore conoscenza di sé e una riflessione sul ruolo del docente e sulla funzione della scuola.

La specificità di queste aree giustifica il fatto che per i docenti vanno previste forme specifiche di aggiornamento; essi non possono semplicemente essere associati all'aggiornamento delle altre categorie professionali.

Per il docente non basta infatti un aggiornamento culturale e scientifico; egli deve poter tradurre queste nuove conoscenze nei modi e nei tempi più adeguati alle possibilità di apprendimento degli allievi.

Deve inoltre poter riflettere sul significato di queste conoscenze sul piano del rapporto educativo con l'allievo e sul piano di un'azione pedagogica coordinata con i colleghi.

Questi obiettivi non possono essere raggiunti unicamente mediante apporti puntuali di specialisti esterni: è necessario prevedere un'organizzazione coerente da affidare a un'istituzione specifica che possa avvalersi della collaborazione regolare di formatori appositamente preparati.

Responsabilità personale del docente

L'aggiornamento non deve però assumere unicamente forme istituzionali; il primo fondamentale aggiornamento è legato alla responsabilità professionale di ogni singolo docente che, mediante letture, ricerche e iniziative personali, arricchisce e approfondisce le proprie competenze professionali. Accanto a questa fondamentale forma di aggiornamento, difficilmente controllabile e quantificabile, esiste la necessità di offrire forme istituzionali adeguate: corsi brevi,

corsi settimanali, corsi annuali, attività seminariali.

Partecipazione ai corsi

L'istituzione scolastica potrà definire obbligatorie o facoltative le singole attività d'aggiornamento: sarà obbligatoria la frequenza di corsi direttamente legati alle riforme e alle innovazioni scolastiche.

Altri corsi potranno invece venir definiti facoltativi cercando così di soddisfare i bisogni e gli interessi individuali dei docenti.

In ogni caso la partecipazione ai corsi di aggiornamento, obbligatori o facoltativi, non potrà aver luogo a scapito della regolarità dell'insegnamento.

La soppressione di lezioni deve essere limitata ai casi indispensabili, quando cioè esistono difficoltà oggettive di organizzare i corsi al di fuori del tempo di scuola; in questi casi è indispensabile far capo a supplenti ai quali i docenti titolari dovranno dare adeguate disposizioni.

Docenti delle scuole private dell'obbligo

Anche i docenti delle scuole private parificate dell'obbligo devono frequentare i corsi di aggiornamento obbligatori in sintonia con le forme legislative che impongono a queste scuole di adottare gli stessi programmi delle scuole pubbliche. Ai docenti delle scuole private, parificate e non parificate, è pure offerta la possibilità di partecipare ai corsi facoltativi.

Forme e condizioni dell'aggiornamento

L'aggiornamento del corpo insegnante può essere realizzato nelle forme qui di seguito elencate.

A) Corsi brevi

- giornate di studio
- partecipazione a convegni, congressi, ecc.
- corsi di 2-5 giorni
- soggiorni estivi fuori Cantone per l'aggiornamento linguistico
- visite a istituti culturali, aziende, ecc.

Questa forma organizzativa risponde alla necessità di suscitare interessi, stimolare nuove esigenze, informare sulle attuali direzioni di ricerca, ecc.

Sarà quindi opportuno favorire la partecipazione dei docenti anche a corsi organizzati da enti esterni.

B) Corsi annuali

Una seconda forma organizzativa riguarda corsi, seminari didattici, attività di ricerca-azione, produzione di materiali didattici che comportano incontri periodici nel corso di un intero anno scolastico.

Il loro svolgimento presuppone:

- la concessione di uno sgravio orario, nella misura di 2 ore-lezione settimanali per corsi della durata complessiva di 75 ore, rispettivamente di 1 ora per corsi di durata inferiore;
- la disponibilità di animatori capaci e autorevoli.

5. Istituti per l'aggiornamento

L'art. 41 della Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore affida alla Scuola magistrale l'aggiornamento dei maestri delle scuole materne ed elementari.

Per l'aggiornamento dei docenti delle scuole cantonali si propone l'istituzione di un Servizio cantonale per l'aggiornamento – analogo a quelli esistenti in altri Cantoni – nell'ambito dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento previsto nel progetto di nuova Legge della scuola.

Sulla base di un'analisi dei bisogni di aggiornamento espressi dai docenti e dagli altri operatori scolastici il Servizio dovrà procedere a una valutazione dei temi e degli argomenti necessari per l'aggiornamento e farsi garante di un continuo aggiornamento degli insegnanti tanto sul piano culturale e scientifico (con riferimento particolare alle richieste dei programmi dei diversi ordini di scuola) quanto su quello delle istanze più propriamente socio-educative.

I corsi d'aggiornamento organizzati ogni anno dal Servizio si svolgeranno in singole discipline o su particolari tematiche metodologico-didattiche e di scienze dell'educazione. Essi saranno destinati a tutti i docenti o soltanto ai docenti di un ordine scolastico. Sarà preoccupazione del Servizio favorire ogni possibile interazione sia tra discipline diverse sia tra ciascuna di esse e le scienze dell'educazione.

Analogamente i corsi metodologici e nelle scienze dell'educazione saranno svolti tenendo conto delle loro dirette e concrete implicazioni nella prassi scolastica.

Per la scelta e la programmazione di tali corsi d'aggiornamento il Servizio terrà conto delle indicazioni fornite dal Dipartimento della pubblica educazione, dai direttori delle varie scuole, dagli esperti e dagli stessi insegnanti.

Allo scopo tuttavia di utilizzare tutte le risorse umane, scientifico-strumentali e finanziarie esistenti, i corsi d'aggiornamento saranno opportunamente coordinati con le iniziative assunte e programmate dal Centro svizzero per il perfezionamento degli insegnanti delle scuole secondarie di Lucerna o da altri enti che si occupano dell'aggiornamento dei docenti. Il Servizio si avvarrà inoltre dei centri didattici, delle biblioteche esistenti e di quanto altro possa fornire mezzi e opportunità utili all'espletamento migliore delle varie iniziative.

La struttura e gli organi saranno definiti dal regolamento. A titolo indicativo si possono prevedere, quali organi di gestione del Servizio per l'aggiornamento, il Consiglio direttivo e la direzione. Al primo dovrebbe competere la definizione delle linee direttive dell'aggiornamento, l'approvazione dei programmi annuali del Servizio e una attenta e costante azione di coordinamento fra le diverse istanze (uffici dipartimentali), direzioni delle scuole, docenti interessati all'aggiornamento) al fine di organizzare razionalmente le attività necessarie.

Alla direzione spetterebbe la determinazione dei programmi annuali, l'organizzazione dell'aggiornamento e il disbrigo delle pratiche amministrative.

La direzione potrà valersi della consulenza scientifica di esperti.

6. Perfezionamento dei docenti

Accanto all'aggiornamento definito come progressivo miglioramento della formazione di base è importante prevedere forme di perfezionamento consistenti nell'acquisizione di formazioni complementari che possono condurre a una specializzazione nell'ambito della disciplina insegnata o nell'acquisizione di nuove qualifiche.

Il perfezionamento rappresenta nell'ambito delle possibilità fin qui offerte al personale del Canton Ticino una novità: si tratta della possibilità offerta al personale insegnante di poter disporre, per un perfezionamento a livello accademico o per lo svolgimento di una ricerca, di un intero anno, una volta nel corso della carriera, senza deduzione di stipendio e mantenendo immutato il rapporto d'impiego.

Precisiamo che in questo ambito non consideriamo il congedo con deduzione di stipendio a cui hanno diritto docenti comunali e cantonali secondo l'art. 31 della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

Le condizioni iniziali per poter usufruire di un congedo di perfezionamento sono: il rapporto di nomina, almeno dieci anni d'inse-

gnamento, un'età non superiore ai 55 anni, l'impegno a rimanere nella scuola (per i docenti comunali, l'impegno è inteso verso il Comune che ha concesso il congedo) per almeno tre anni.

Si prevede pure l'obbligo di presentare un progetto di attività prima del congedo e un rapporto al termine.

Considerate le diverse problematiche legate a questo tipo di congedo si giustifica l'istituzione di una commissione cantonale con lo scopo di valutare le singole richieste presentate.

Tale valutazione terrà conto del tipo di progetto, delle particolari esigenze dei vari ordini di scuola, delle disponibilità finanziarie, della possibilità di sostituzione del docente in congedo.

Occorrerà in particolare verificare che i congedi di perfezionamento rispondano a un vero bisogno e contribuiscano a migliorare la qualità dell'insegnamento.

Il Consiglio di Stato potrà inoltre ricorrere al congedo di perfezionamento per necessità legate a riforme o a progetti di specifiche formazioni degli insegnanti di singoli settori o per disporre di animatori specializzati.

Nel caso di docenti comunali (scuole materne, scuole elementari, scuole professionali comunali) sarà necessario il consenso dell'autorità di nomina.

Considerata l'entità finanziaria che questo provvedimento può comportare, il Consiglio di Stato stabilirà ogni anno il credito massimo a disposizione.

Nella previsione dei costi si è formulata l'ipotesi che il numero dei docenti che beneficeranno del congedo di perfezionamento si situi sulle 30 unità annue.

7. Previsioni sui costi annui dell'aggiornamento e del perfezionamento dei docenti

I. Costi dell'aggiornamento


A) Docenti delle scuole materne	fr.	140.000.–
B) Docenti delle scuole elementari	fr.	490.000.–
C) Docenti delle scuole speciali	fr.	70.000.–
D) Docenti delle scuole medie	fr.	1.420.000.–
E) Docenti delle scuole medie superiori	fr.	720.000.–
F) Docenti delle scuole professionali	fr.	40.000.–
G) Scuola magistrale	fr.	160.000.–
H) Costi di gestione	fr.	360.000.–
Totale costi aggiornamento	fr.	3.400.000.–

II. Costi per il perfezionamento

A) Scuole materne: 2 docenti (a carico dello Stato 55%)	fr.	40.000.–
B) Scuole elementari: 2 docenti (a carico dello Stato 55%)	fr.	50.000.–
C) Scuole speciali: 1 docente	fr.	60.000.–
D) Scuole medie: 10 docenti	fr.	600.000.–
E) Scuole medie superiori: 10 docenti	fr.	800.000.–
F) Scuole professionali: 5 docenti	fr.	350.000.–
Totale costi perfezionamento	fr.	1.900.000.–

Nota: Il numero dei docenti dei vari ordini di scuola che si presume beneficeranno di un congedo di perfezionamento è pure indicativo e non preclude la possibilità di una diversa ripartizione a seconda delle richieste. L'ipotesi tiene conto del fatto che il congedo di perfezionamento costituisce una soluzione per sua natura più consona ai docenti dei settori medio e medio superiori, generalmente con formazione universitaria specifica in una disciplina.

Non si è voluto tuttavia escludere tale possibilità ai docenti «generalisti» delle scuole materne ed elementari, anche se è probabile che le richieste si ridurranno a poche unità.



8. Commento agli articoli

Art. 4

Si considerano inadempienze alle attività di aggiornamento la mancata partecipazione o la frequenza irregolare di un corso obbligatorio o facoltativo d'aggiornamento per il quale è stato concesso al docente un congedo senza deduzione di stipendio o una riduzione dell'orario settimanale o un sussidio per le spese di frequenza. Parimenti sarà ritenuto inadempiente il docente che beneficiando di un congedo o di un sussidio di perfezionamento non rispetti le condizioni stabilite dall'art. 15, cpv. 1, lett. e) dell'annesso decreto o non svolga con impegno l'attività di perfezionamento.

Art. 10

In linea di principio la partecipazione alle attività di aggiornamento non può aver luogo a scapito della regolarità e della continuità dell'insegnamento.

cpv. 3: Le particolari circostanze che giustificano l'autorizzazione a partecipare all'aggiornamento in tempo di scuola possono verificarsi, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- quando determinate categorie di docenti sono impegnate nell'insegnamento per l'intera giornata durante tutta la settimana (esempio: docenti delle scuole materne e, in misura minore anche i docenti delle scuole elementari e speciali) e, pertanto, eventuali corsi di aggiornamento dovrebbero essere collocati unicamente nelle ore serali;
- quando i corsi sono organizzati, in tempo di scuola, da enti esterni riconosciuti (es.: dal Centro svizzero per il perfezionamento degli insegnanti delle scuole secondarie di Lucerna);
- quando determinate categorie di docenti sono impegnate in esami o scrutini nei periodi di vacanza indicati al cpv. 2 (es.: docenti delle SMS);
- quando è impossibile disporre di formatori qualificati (es.: docenti universitari) durante i periodi delle vacanze scolastiche.

cpv. 4: La riduzione dell'onere d'insegnamento per la partecipazione ad attività di

aggiornamento che hanno luogo, a scadenze periodiche, sull'intero arco dell'anno scolastico è da prevedere sulla base di 2 ore-lezione settimanali per corsi della durata complessiva di circa 75 ore (36 settimane scolastiche \times 2 ore); rispettivamente di 1 ora-lezione per corsi di durata sensibilmente inferiore.

La concessione dello sgravio comporta una partecipazione regolare e attiva per tutta la durata del corso; in caso contrario, il docente potrà essere tenuto a recuperare le ore perse.

cpv. 8: Già attualmente lo Stato concede un sussidio per la partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati da enti esterni riconosciuti. Tali prestazioni sono oggi ritenute insufficienti. Occorrerà pertanto adeguare i sussidi all'attuale costo della vita in modo da favorire una partecipazione più ampia ai corsi.

Art. 12

cpv. 1: La norma stabilita dall'art. 4.2 del *Regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado* che prevede l'impossibilità di ricorrere a un supplente esterno per assenze inferiori a una settimana, non può evidentemente essere applicata quando la partecipazione del docente a corsi di aggiornamento comporti assenze ripetute durante più settimane. Diversamente, in particolare nelle scuole professionali per apprendisti dove il docente incontra la classe soltanto una volta alla settimana, gli allievi sarebbero affidati per lunghi periodi a supplenti diversi, oppure parecchie lezioni dovrebbero essere soppresse.

In generale l'opportunità di provvedere a una supplenza dev'essere valutata in base alla durata dell'assenza, al momento in cui essa si verifica e alla disponibilità di supplenti qualificati.

cpv. 2: Il Cantone sussidia le spese di supplenza dei docenti comunali o consortili secondo i disposti dall'art. 34 Legge stipendi. I relativi oneri a carico dei comuni sono pertanto cumulati alle spese per gli stipendi del personale insegnante.

Art. 13

cpv. 4: Le decisioni dell'autorità di nomina comunale devono essere approvate dal Dipartimento in quanto la Legge non assegna ai comuni competenze in materia pedagogico-didattica.

Art. 16

cpv. 2: Il credito che l'autorità di nomina intende destinare annualmente al perfezionamento viene stabilito prioritariamente in base alle disponibilità finanziarie dello Stato pur tenendo conto anche del numero delle richieste, del loro particolare interesse e del preavviso della Commissione cantonale.

Art. 17

cpv. 2: Il diritto al congedo di perfezionamento è subordinato all'adempimento di precise condizioni che offrano all'autorità di nomina sufficienti garanzie di serietà circa gli scopi, le modalità e i risultati del lavoro che il docente intende svolgere, e garanzie di affidabilità degli istituti presso i quali ha luogo il perfezionamento.

Art. 18

La Commissione cantonale preavvisa anche le domande presentate dai docenti comunali e consortili in quanto i comuni, rispettivamente i consorzi, non dispongono di un organo che possa esprimere un apprezzamento, dal profilo pedagogico e scientifico, sulle richieste. Una Commissione cantonale garantisce inoltre equità di trattamento nei riguardi di docenti dipendenti da comuni diversi.

9. Quadro legislativo - Linee direttive e piano finanziario

Al presente Decreto legislativo rinvia esplicitamente l'art. 58 («Aggiornamento e perfezionamento») della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 24 novembre 1987.

L'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti, di cui il Servizio cantonale per l'aggiornamento (cfr.: art. 6 e 7 del presente Decreto) costituisce una sezione, è previsto dagli art. 47 e 48 del progetto di nuova Legge della scuola.

Nelle Linee direttive e piano finanziario 1988-1991 il presente Decreto è menzionato nel Piano delle principali modifiche legislative (Allegato 5); il principio figura al cap. 4.3.1., La politica scolastica, pag. 75.

L'applicazione del presente Decreto comporterà spese d'investimento soltanto nel caso in cui la creazione dell'Istituto cantonale per l'abilitazione e l'aggiornamento dei docenti richieda la costruzione di un nuovo edificio o l'adattamento di edifici esistenti. Si richiama in proposito il Messaggio 3200 del 30.6.87 sulla nuova Legge della scuola, pag. 45, commento all'art. 48, ultimo capoverso.

I costi dell'aggiornamento e del perfezionamento saranno a carico della gestione corrente nella misura prevista indicativamente al cap. 7 del presente progetto di messaggio.